



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*
Autorità nazionale - UAMA
Sezione Affari tecnici e giuridici

Prot. n. MAECI UAMA 010 P 28379

Roma, 15/09/2015

Oggetto: Legge 185/90 e ss.mm. Art. 10 quater. Direttiva sulle autorizzazioni globali di trasferimento.

Nota indirizzata a:

AIAD
Via Nazionale 54
00184 Roma

ANPAM
Viale dell'Astronomia 30
00144 Roma

FINMECCANICA
Piazza Monte Grappa 4
00195 Roma

e p.c. Ministero della Difesa
Segretariato generale della Difesa
II Reparto
Via XX Settembre, 123 A
00187 Roma

Premessa

Allo scopo di recepire la Direttiva n. 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato emanato il Decreto legislativo 105/2012 che modifica ed integra la legge 185/1990 e ss.mm. In tale contesto, sono stati previsti nuovi strumenti autorizzativi, tra i quali la licenza globale di trasferimento intracomunitario. Pertanto, allo scopo di fornire delle indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle

istanze e sulle procedure da adottare per il rilascio delle autorizzazioni in oggetto, si impartiscono le seguenti disposizioni e chiarimenti.

Ambito normativo

- L'art. 10 bis della Legge 185/90 e ss.mm. al comma 2 disciplina i trasferimenti intracomunitari attraverso autorizzazioni al trasferimento generale, globale ed individuale.
- L'art 10 - quater della Legge prevede che il Ministero degli affari esteri, su richiesta dei fornitori, rilasci l'autorizzazione globale per il trasferimento di specifici materiali senza limitazioni di quantità e valore a destinatari autorizzati situati in uno o più Stati membri. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.
- L'art. 10 - septies comma 1 della Legge prevede che i fornitori dei materiali di armamento siano tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti; inoltre è fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti dei materiali unitamente ai documenti commerciali. Inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è previsto che il fornitore conservi il registro di cui al comma 2 del medesimo articolo, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione, stabilendo che sia messo a disposizione delle competenti autorità, laddove da queste richiesto. Sul punto si rimanda alla direttiva di questa Autorità nazionale - UAMA (Direttiva MAE UAMA n. 12898 del 21/05/2014).
- Art. 20 comma 4 ter della Legge prevede che, in caso di spedizione con autorizzazione globale di trasferimento, l'impresa conservi per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza l'autorizzazione globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.

- L'articolo 25 - *bis* comma 2 della Legge prevede sanzioni amministrative nei casi di irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10 - *septies*, comma 2 della Legge, consistenti nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Le medesime sanzioni si applicano in caso di mancata osservanza degli obblighi di conservazione e disponibilità di cui all'articolo 10 - *septies*, comma 3.
- L'art. 9 del Regolamento di attuazione (D.Interm. n. 19 del 07/01/2013) prevede che la domanda per il rilascio di un'autorizzazione globale di trasferimento sia presentata all'Autorità nazionale - UAMA, e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. L'Autorità nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorità nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa.
- L'art. 9, del D. Interm. n. 19 del 07/01/2013 prevede che la domanda per il rilascio di un'autorizzazione globale di trasferimento indichi:
 - Paesi comunitari di destinazione;
 - identificazione dei destinatari (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
 - eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà, di brevetto e simili;
 - eventuali impegni per compensazioni industriali;
 - eventuali condizioni e limitazioni al trasferimento dei prodotti relativamente alla successiva esportazione o all'impiego finale;
 - eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per l'esecuzione dell'operazione pattuita;
 - estremi di iscrizione nel registro;
 - tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della Legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge e alla voce doganale corrispondente;

- classifica di segretezza del materiale (sulla cessione delle informazioni classificate si rimanda alla disciplina di cui alla Direttiva MAE UAMA n. 16755 del 18/6/2013);
- soggetti intermediari citati nel contratto;
- modalità di regolamento finanziario (*da fornire in sede di relazione semestrale, vedi adempimenti ex post*);
- dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;
- estremi e tipologia dell'impegno contrattuale (*da fornire in sede di relazione semestrale, vedi adempimenti ex post*);
- ammontare degli eventuali compensi di intermediazione (*da fornire per ogni nuovo contratto oggetto di autorizzazione globale di trasferimento*).
- Paesi di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese o soggetti di destinazione intermedia o finale (*se non noti al momento dell'istanza, da fornire successivamente al rilascio dell'autorizzazione*).

L'art. 11, comma 1 del D.Interm. n. 19 del 07/01/2013 individua i requisiti e le condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni, in particolare disciplina al primo comma che le autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari siano rilasciate alle imprese utilizzatrici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro;
- b) certificazione, laddove prevista dalla Legge;
- c) assenza di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 della Legge.

Al secondo comma l'art. 11 prevede che è fatto obbligo alle imprese utilizzatrici di autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari di rispettare le seguenti condizioni:

- a) informare la controparte estera delle eventuali condizioni e limitazioni apposte dall'Autorità nazionale - UAMA, ivi comprese quelle relative all'impiego finale o all'esportazione verso Stati terzi;
- b) rispettare le eventuali condizioni e limitazioni, ivi compresi i vincoli relativi al materiale e alle informazioni classificate;
- c) informare l'Autorità nazionale - UAMA delle eventuali variazioni dei destinatari intermedi e finali, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione;

- e) attenersi, all'atto dell'operazione, al rispetto della tipologia dei materiali, dei destinatari, dei termini e di tutte le altre prescrizioni indicate nell'autorizzazione;
- f) depositare l'autorizzazione presso l'ufficio doganale competente.

Istruzioni applicative

Pertanto, allo scopo di fornire delle istruzioni per la presentazione delle istanze di autorizzazione globale di trasferimento, si comunica quanto segue:

- la divisione competente a gestire tale procedimento viene individuata nella Divisione esportazione e transiti dell'Autorità nazionale - UAMA;
- l'autorizzazione comprende ogni tipologia di trasferimento (forniture, riparazioni, mostre, prove, prestazioni di servizio, altro) ad esclusione dell'intermediazione di cui all'art. 01 lett. p) della L. 185/90 e ss.mm.
- non sono previste autorizzazioni alle trattative contrattuali;
- le istanze di autorizzazione dovranno essere presentate sui moduli allegati alla presente, completi del modello "anagrafica operatore" annesso;
- i termini di autorizzazione sono quelli di 60 giorni a partire dalla data di ricezione dell'istanza; l'Amministrazione è tenuta a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorità nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa.
- le imprese che chiedono l'autorizzazione globale di trasferimento devono presentare istanza all'Autorità nazionale - UAMA, e inviarne copia per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, Il Reparto, allegando l'elenco dei materiali oggetto di movimentazione e quello dei soggetti destinatari, nonché una dichiarazione d'uso dei materiali da parte del destinatario/i.
- le autorizzazioni globali di trasferimento consentono anche di effettuare i pagamenti ai fornitori per i materiali trasferiti sul territorio nazionale da altri Stati membri. Tali operazioni sono consentite purché siano iscritte al registro di cui alla Direttiva UAMA n. 12898 del 21/05/2014 e siano state preventivamente consentite in autorizzazioni globali con l'indicazione dei fornitori comunitari e degli Stati membri di provenienza;

- Su richiesta dell'Autorità nazionale - UAMA, laddove l'impresa destinataria non sia certificata ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 43/2009, l'impresa istante dovrà produrre un certificato camerale dal quale si evincano tra gli altri i seguenti elementi: dati anagrafici, codice fiscale, natura giuridica, data di costituzione, attività svolta, cariche amministrative, organi sociali ed altri elementi identificativi della impresa destinataria.
- È fatto obbligo alle imprese di tenere un registro dei trasferimenti per la cui modalità di tenuta, si rimanda alla Direttiva MAE UAMA n. 12898 del 21/5/2014. I registri devono essere consultabili *on line* da questa Autorità nazionale - UAMA attraverso modalità che saranno concordate in sede di autorizzazione.
- La lista dei materiali da allegare all'istanza non deve essere corredata dai relativi *part number* che invece dovranno essere indicati nei documenti di spedizione e nel registro dei trasferimenti intracomunitari e nella Relazione semestrale.
- Le imprese istanti, in caso di richiesta di Autorizzazioni globali, devono individuare un Dirigente responsabile dell'attività di import/export e referente presso l'Autorità nazionale -UAMA.

Inoltre, allo scopo di verificare il sistema di gestione delle movimentazioni dei materiali d'armamento, è richiesto di fornire contestualmente il programma interno di conformità e relativi ordini di servizio o procedure interne.

- Laddove vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio, l'autorizzazione globale è sospesa o revocata con provvedimento dell'Autorità nazionale - UAMA.

Adempimenti ex post

- L'autorizzazione globale comporta per le imprese beneficiarie una diversa modalità di controllo, pertanto le società titolari di autorizzazione globale devono fornire all'Autorità nazionale UAMA, entro il 20 gennaio di ogni anno una relazione analitica all'Autorità nazionale - UAMA sui dati relativi all'anno precedente nonché una relazione intermedia semestrale da presentare entro il termine tassativo del 20 luglio di ogni anno.
- La relazione analitica deve contenere per ogni spedizione:

Denominazione della ditta
Codice SeRNI della Società
N. di autorizzazione

Data autorizzazione
Tipo di movimentazione
Fornitore o Destinatario
Paese destinatario
n. Ordine
Data Ordine
Utilizzatore finale
Data spedizione
Prova che il destinatario è stato informato delle restrizioni
Valore con regolamento
Valore senza regolamento (ai soli fini doganali)
Categoria materiale d'armamento nazionale e Military List UE
Voce doganale
Quantità
Unità misura
Descrizione del materiale
Part Number
Codice SeRNI del materiale

- l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Tale documentazione non dovrà essere prodotta al Ministero degli affari esteri, ma esibita su richiesta dell'Autorità nazionale - UAMA che dispone, altresì, l'acquisizione di documentazione, programma l'audizione dei responsabili ed esercita i poteri di vigilanza di cui all'articolo 20 - *ter* della Legge, anche mediante l'invio di propri funzionari.

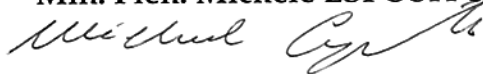
Documentazione

Allo scopo di fornire un utile ausilio agli operatori, si allegano i seguenti modelli:

- Istanza di autorizzazione globale di trasferimento e relativi allegati (all. A)
- Nota anagrafica operatore da allegare all'istanza (all. B)

Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA

Min. Plen. Michele ESPOSITO



**ISTANZA AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 10 quater

AUTORIZZAZIONE GLOBALE DI TRASFERIMENTO

1. Società

Ragione sociale e Indirizzo :

N.ro Iscrizione R.N.I.

Città

2. Stati membri

3. Materiali

(vedasi annesso I per l'elenco del materiale d'armamento)

4. Società clienti/fornitrici

(vedasi annesso II per l'elenco delle Società clienti/fornitrici)

5. Uffici doganali

6. Informazioni aggiuntive

(vedasi annesso III per le informazioni aggiuntive)

7. Mesi di validità

PRIMA ISTANZA

Si richiede l'autorizzazione globale di trasferimento per 36 mesi
ovvero

PROROGA DI ISTANZA

Si richiede la proroga dei termini dell'autorizzazione _____ mesi (max 24)

Estremi precedente autorizzazione

Prot.

Data

Firma legale rappresentante

Marca da bollo

ANNESSO I

della Società

[illegible]

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 10 quater

ANNESSO II

4) SOCIETA' CLIENTI/FORNITRICI

della Società _____

1. Società	Ragione sociale: _____		
	Indirizzo : _____		
	Città _____	Paese e Codice: _____	_____
2. Società	Ragione sociale: _____		
	Indirizzo : _____		
	Città _____	Paese e Codice: _____	_____
3. Società	Ragione sociale: _____		
	Indirizzo : _____		
	Città _____	Paese e Codice: _____	_____
4. Società	Ragione sociale: _____		
	Indirizzo : _____		
	Città _____	Paese e Codice: _____	_____
5. Società	Ragione sociale: _____		
	Indirizzo : _____		
	Città _____	Paese e Codice: _____	_____
6. Società	Ragione sociale: _____		
	Indirizzo : _____		
	Città _____	Paese e Codice: _____	_____
7. Società	Ragione sociale: _____		
	Indirizzo : _____		
	Città _____	Paese e Codice: _____	_____

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 10 quater

ANNESSO III

6) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

della Società _____

Allegato alla **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90**
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO

art. 10 quater

A N A G R A F I C A O P E R A T O R E

1. ESTREMI OPERATORE

Ragione sociale e Indirizzo :

N.ro Mecc. C.C.I.A.A.:

Partita IVA / Codice Fiscale:

2. STRUTTURA AZIENDALE

Forma societaria:

Organi sui quali gravi la rappresentanza:

Nominativo del legale rappresentante

Residenza del legale rappresentante

3. ESTREMI ABILITAZIONE

Numero Iscrizione al Reg. Naz Imprese:

Data Iscrizione/reiscrizione

Eventuali periodi di sospensione:

Atto di iscrizione:

ALL. n°

4. ESTREMI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Nominativo delegato alla firma dell'istanza:

Rapporto con l'operatore:

Delega in originale:

☐ copia conforme ☐

ALL. n°

Data della delega:

scadenza

Deposito firma:

SI ☐

NO ☐

5. SETTORE INDUSTRIALE E ATTIVITA' PRODUTTIVA

Stabilimento/i interessato/i alla produzione:

Validità scadenza della licenza di Detenzione (Art. 28 TULPS):

Settore Industriale

Attività Produttiva

6. REPERIBILITA' AI FINI ISTRUTTORI

Nominativi:

Indirizzi:

Telefono (centralino):

fax:

Email:

Indirizzo PEC:

7. EVENTUALI REVOCHE/SOSPENSIONI EX ART.15 L.185/90

Eventuale revoca

Prov. N°

del

Eventuale sospensione

Prov. N°

dal

al

8. EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI

Allegato alla

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 10 quater

O P E R A Z I O N E

1. ESTREMI CONTROPARTI ESTERE

Paese di destinazione:

Nominativo destinatario e indirizzo

Nominativo acquirente e indirizzo

Paese di destinazione finale

Nominativo utilizzatore finale e indirizzo:

2. DOGANA/E INTERESSATA/E:

**3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE MOVIMENTAZIONI E PROGRAMMA
INTERNO DI CONFORMITA' (da allegare)**

4. QUIETANZA DI PAGAMENTO AI SENSI DEL Decreto Interministeriale MEF-MAE del 10-07-2015

Fascia tariffaria:

FASCIA 3 BIS

PRIMA ISTANZA

FASCIA 2

PROROGA ISTANZA

Estremi del pagamento:

in data:

IBAN

Si allega copia della quietanza di pagamento

5. EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI

Allegato alla

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 10 quater

DICHIARAZIONI

1. DIRIGENTE RESPONSABILE DELLE MOVIMENTAZIONI L. 185/90

Sig. _____

Tel. _____

Sede _____

Email _____

2. DICHIARAZIONE

La ditta, nella persona del _____
legale rappresentante/dirigente responsabile delle attività di cui al precedente punto

A) dichiara che i materiali oggetto della presente istanza non sono prodotti e/o importati, in tutto o in parte, in virtù di accordi di licenza USA o di altri paesi, con vincoli di riesportazione (alternativo a B e C)

ovvero

B) che i materiali oggetto della presente istanza sono stati importati dagli USA o da altri paesi
(indicare il paese fornitore) in tutto o in parte con vincoli di riesportazione e si impegna, a rispettare le condizioni relative all'uso finale e le altre condizioni previste dal paese fornitore. Dichiara altresì, laddove ricorrano tali circostanze, che in ogni caso non procederà alla fornitura, in assenza delle autorizzazioni estere. Si impegna a conservare la documentazione relativa e ad esibirla su richiesta dei funzionari dell'Autorità nazionale U.A.M.A..

e/o

C) che i materiali oggetto della presente istanza sono stati prodotti in tutto o in parte in virtù di accordi di licenza USA o di altri paesi (indicare il paese fornitore) con vincoli di riesportazione e si impegna al riguardo a rispettare le condizioni relative all'uso finale e le altre condizioni previste dal paese fornitore. Dichiara altresì, laddove ricorrano tali circostanze, che in ogni caso non procederà alla fornitura, in assenza delle autorizzazioni estere. Si impegna a conservare la documentazione relativa e ad esibirla su richiesta dei funzionari dell'Autorità nazionale U.A.M.A..

Nel caso in cui al momento dell'istanza non ci fosse evidenza di vincoli sui materiali ricevuti, sarà cura della Società, qualora si movimentassero materiali con vincoli USA o di altri Paesi, produrre una dichiarazione nei termini predetti.

Data _____

Firma _____

art. 10 quater

6. EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI:

Allegato alla

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.185/90
RELATIVA A MATERIALE D'ARMAMENTO**

art. 10 quater

D O C U M E N T A Z I O N E

1. CERTIFICATO ATTESTANTE LA QUALITA' DI IMPRESA AUTORIZZATA DALLE PROPRIE AUTORITA' GOVERNATIVE A PRODURRE E COMMERCIALIZZARE I MATERIALI OGGETTO DI DISCIPLINA

Autorità estera che ha emesso il documento:

Natura della certificazione (licenza di fabbricazione, abilitazione ad operare nel settore, ecc.);

Nominativo e qualifica della persona che ha sottoscritto il documento:

Data di rilascio del documento

Rappresentanza diplomatico-consolare italiana che ha effettuato la

In caso di mancata legalizzazione precisare estremi convenzione internazionale sulla esenzione della stessa

ALL. n°

2. DICHIARAZIONE DI USO FINALE/ END USER STATEMENT

Data di rilascio:

Oggetto e valore dell'impegno alla non riesportazione

Nominativo e qualifica della persona che ha sottoscritto il documento:

ALL. n°

3. EVENTUALE ULTERIORE CERTIFICAZIONE